

GLI EBREI NELLE PRIME ‘ORDINANZE’ DI CASTELLO
DI CAGLIARI (1347).
NOTA PER UNA RILETTURA ETNOLOGICA *

Joan Armangué i Herrero
Università di Cagliari

La conquista militare dell’isola di Sardegna da parte dell’esercito della Corona d’Aragona – alla quale si era alleato, per questa impresa, il Regno di Maiorca – iniziò il 30 maggio del 1323.¹ Giacomo il Giusto lasciò nelle mani di suo figlio, l’infante Alfonso, il futuro re *Benigno*, la direzione dell’impresa, la prima fase della quale culminò nel 1326 con la conquista definitiva di Cagliari e l’espulsione dei Pisani dalla futura capitale del Regno di Sardegna.

Durante la spedizione militare si produssero, logicamente, i primi documenti redatti in catalano nell’Isola. Per quel che concerne la documentazione ufficiale, dobbiamo dar risalto alla raccolta di testi che fanno riferimento alla sostituzione etnica della capitale del regno, vale a dire l’insieme delle disposizioni con cui vennero distribuite le abitazioni (*alberchs*) di Cagliari tra Aragonesi, Catalani e Maiorchini.²

* Traduzione dal catalano a cura di Walter Tomasi. Si veda la prima versione di questo articolo, qui aggiornato, in *Actes del II Congrès per a l’estudi dels jueus en territoris de llengua catalana*, Barcelona-Cervera, 25-27 d’octubre de 2004, Institut Europeu de la Mediterrània, Barcellona [2007], pp. 73-83; si veda anche, in questi stessi Atti, l’articolo di Sara HERAS, *Els jueus de l’Alguer*, pp. 85-89. In occasione del *III Congrès per a l’estudi dels jueus en territoris de llengua catalana* (Barcellona-Perpignano, 15-18 ottobre 2007), Sara CHIRRA e Esther MARTÍ presentarono una comunicazione dal titolo: «La presència hebrea en la Sardenya catalana: perspectives d’investigació», attualmente in corso di stampa.

¹ Per quanto riguarda le questioni di carattere strettamente storico, seguiamo Francesco Cesare CASULA, *La Sardegna aragonese. 1: La Corona d’Aragona. 2: La Nazione Sarda*, Sassari 1990 [= *Storia della Sardegna antica e moderna*, dir. Alberto BOSCOLO, voll. VI-VII] (per qualsiasi approfondimento, rinviamo alla bibliografia che l’autore propone alle pp. I-XXXIII); occorre tenere in conto, anche, Rafael CONDE, *La Sardegna aragonese*, in *Storia dei sardi e della Sardegna*, dir. Massimo GUIDETTI, vol. II, Milano 1988, pp. 251-278; e gli imprescindibili studi, ancora attuali, di Antonio ARRIBAS PALAU, *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón*, Barcellona 1952, e Vicent SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, 1297-1314*, 2 voll., Madrid 1956, quest’ultimo per gli studi degli antefatti diplomatici e militari.

² Si tratta di una copiosa documentazione raccolta nel libro di Rafael CONDE Y DELGADO DE MOLINA – Antonio Maria ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, Cagliari 1984, con sei Appendici e una Addenda.

In una di queste disposizioni troviamo il primo ebreo con nome conosciuto che da Bonaria – la precedente capitale del Regno, edificata dai Catalani proprio accanto alla nuova, e che già dal 1331 era rimasta disabitata – si trasferisce a Castello di Cagliari, d'accordo con le direttive reali che si dovevano estendere a tutta la popolazione accampata o stabilita all'esterno del Castello. Ci riferiamo ad Abram Abrafona o Habraam Habraquifona, il quale ottenne nella via Fontana l'*alberch* al quale aveva rinunciato Pere Sorell, requisito ad un povero conciatore pisano di nome Putxo, «foragitat per sospitós».³ Grazie a tutta questa documentazione, Cecilia Tasca – al lavoro della quale rimandiamo per tutte le questioni di carattere demografico, cronologico e bibliografico –⁴ deduce che durante gli anni di dominazione pisana esisteva già nella città un piccolo ghetto, probabilmente confinato in questa via Fontana, dove andrà a stanziarsi la prima colonia d'ebrei catalano-aragonesi una volta espulsi gli antichi abitanti. Mai è stato chiarito se vi si annoverasse già una sinagoga che, di fatto, non troviamo documentata fino al 1341;⁵ anzi, in questa data ne troviamo documentate due, in contraddizione con gli usi e privilegi dei ghetti, motivo per il quale vi si fa riferimento in una supplica che gli ebrei di Cagliari indirizzarono al re Pietro il Cerimonioso.⁶

Gli ebrei, ciò nonostante, erano già stati protagonisti di alcuni aspetti marginali dell'avventura sarda della Confederazione catalano-aragonesa: per ottenere fondi per finanziare la campagna militare, il re Giacomo il Giusto nel 1322 si

³ R. CONDE – A.M. ARAGÓ, *Castell de Càller* cit., Testo I, 672; e Testo II, 24; si veda anche la p. 38 della introduzione intitolata «Los textos del Repartiment».

⁴ Cecilia TASCA, *Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo. Società, cultura, istituzioni*, Cagliari 1992. Per quel che concerne la bibliografia che, oltre a questo studio, abbiamo anche noi seguito, occorre evidenziare: Nuria VIÑOLAS, *Documentos sobre la aljama hebrea de Cagliari (1335)*, «Anuario de Estudios Medievales», IV, Barcellona 1967, pp. 421-425; Carlo PILLAI, *Gli ebrei in Sardegna all'epoca di Alfonso IV*, in *La società mediterranea del Vespro*, Palermo 1984, pp. 89-104; Alberto BOSCOLO, *Gli ebrei in Sardegna durante la dominazione aragonesa da Alfonso III a Ferdinando il Cattolico*, estratto del volume III degli studi del V Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Città di Castello 1952. Sono invece posteriori al libro di C. Tasca due articoli molto incisivi: Asunción BLASCO MARTÍNEZ, *Aportación al estudio de los judíos de Cagliari (siglo XIV)*; e David ROMANO, *Ebrei di/in Sardegna (1335-1405). Note documentarie*, entrambi in *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVII)*, Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990, vol. III, Sassari 1996, rispettivamente alle pp. 151-164 e 685-690.

⁵ Ciò nonostante, Alberto BOSCOLO (rinviando a R. MORGHEN, *La questione ebraica in Medioevo Cristiano*, Bari 1951, pp. 147-149), afferma che «alcuni dei nuovi venuti [ebrei] fissarono la loro residenza soprattutto a Cagliari, dove esisteva già da tempo una sinagoga»; si veda A. BOSCOLO, *Gli ebrei in Sardegna* cit., nota 1.

⁶ C. TASCA, *Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo* cit., doc. XXXVI, pp. 280-281.

era rivolto, probabilmente tra le varie altre, alle comunità ebraiche di Catalogna, Oriola, Lleida e Saragozza,⁷ le quali contribuirono economicamente all'impresa, forse in alcune occasioni con uno speranzoso spirito mercantile, alla stregua di un investimento identico a quello della classe mercantile cristiana, investimento che i sovrani dovettero ricompensare più avanti, al momento della distribuzione dei privilegi tra coloro che avevano prestato buoni servizi alla Corona.

Oltre ciò, occorre tenere in considerazione due medici ebrei d'origine aragonese che accompagnarono l'infante Alfonso durante la conquista militare dell'Isola. Si tratta di Azaria Aben Jacob, di Saragozza; e di Mosse, del ghetto di Huesca.⁸ Però questi dati, d'indubbio retrogusto erudito, poco possono contribuire all'oggetto del nostro studio, dal momento che ci interessa conoscere nel dettaglio il ghetto di Cagliari e, soprattutto, le sue relazioni con la comunità cristiana, attraverso le *Ordinacions fetes per los honrats consellers e prohòmens del Castell de Càller en la Cort de la vegueria del dit Castell*.⁹ Com'è naturale, questo tipo di documentazione – vale a dire, ordinanze e privilegi – ci offrono una visione esterna della comunità, al contrario di certi processi, come quelli pubblicati da Jaume Riera i Sans, che invece ci offrono pennellate di vita quotidiana.¹⁰

Il *Coeterum* o «De gratia concessa populatoribus Castrì Callari et delimitatione etiam terminorum eius»,¹¹ del 25 agosto 1327, attribuiva alla città di Cagliari, tra gli altri diritti, un certo potere legislativo locale.¹² A partire da quel momento si andrà formando un corpus di prammatiche e ordinanze, a be-

⁷ *Ibid.*, docc. II-VI, pp. 259-261.

⁸ *Ibid.*, docc. VII-VIII, pp. 261-262.

⁹ Michele PINNA (ed.), *Le Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari nel secolo XIV*, Cagliari 1928 [= «Archivio Storico Sardo», XVII (1929)], pp. I-XXV e 1-272; Francesco MANCONI, *Libro delle ordinanze dei 'Consellers' della Città di Cagliari (1346-1603)*, «Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna», num. 5, Industria Grafica Stampacolor, Sassari, 2005, pp. 9-38.

¹⁰ Jaume RIERA I SANS, *Retalls de la vida dels jueus. Barcelona, 1301 – Besalú, 1325*, Barcellona 2000.

¹¹ Pasquale TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, «Historiae Patriae Monumenta», XI, Torino 1861, vol. I, pp. 685-690; Raffaele DI TUCCI, *Il libro verde della città di Cagliari*, Cagliari 1925, p. 145 ss. Per quel che concerne l'originale, si veda Silvio LIPPI, *L'Archivio Comunale di Cagliari* cit., p. 127 ss. Il cap. IV del *Coeterum* concedeva a Castello di Cagliari i medesimi diritti e consuetudini della città di Barcellona.

¹² Cfr. Alberto BOSCOLO, *Le istituzioni pisane e barcellonesi a Cagliari prima e dopo il 1326*, in AA.VV., *Sardegna, Pisa e Genova nel Medioevo*, Genova 1978; Evandro PUTZULU, *La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna. Lo statuto del Castello di Bonaria*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova 1963, pp. 321-336.

neficio naturalmente dei conquistatori,¹³ che fu ricompilato, probabilmente nel 1347, nelle suddette *Ordinacions*. Questo statuto organico, questo «codice di polizia» – per dirla con le parole del primo trascrittore, Michele Pinna –,¹⁴ sebbene segua il modello barcellonese,¹⁵ costituisce il nucleo di ciò che, con gli anni, diventerà il diritto privilegiato cagliaritano.¹⁶

Queste prime *Ordinanze* di Castello di Cagliari sono state oggetto di una nuova recente trascrizione, a cura dello scrivente, in cui sono stati emendati alcuni errori di lettura a carico di Michele Pinna.¹⁷ Occorre tenere in considerazione, inoltre, il fatto che il Pinna pubblicò, come complemento del testo, una traduzione italiana che, purtroppo, in alcuni casi è decisamente sfortunata. Dalla nuova trascrizione, con traduzione italiana a fronte, ora possiamo estrapolare i pochi riferimenti alla comunità ebraica di Cagliari, per ricavarne un appunto che permetta, come anticipato nel titolo, una rilettura in chiave etnologica più che amministrativa del fenomeno che ora ci interessa.

I tre capitoli – di contenuto molto scarso, d'altro canto – specificamente riservati agli ebrei e, per tanto, oggetto della nostra rilettura, sono i seguenti:

52. *De juheus*. Ítem, ordonaren que alcun jueu ne juhia no gosen ne presumesquen fer faena públicament en Castell de Càller en dicmenge, ne en altra festa colent, si donchs no-u fayán dins lurs cases, pena de X sous per cada vegada.

¹³ L'estensione a Cagliari delle immunità, grazie e diritti della città di Barcellona furono valide indistintamente per Catalani, Aragonesi e Sardi, anche se occorre tenere in considerazione, proprio come scrive Artizzu, «un particolare riguardo nei confronti dei conquistatori ai quali fu affidato il Castello senza, però, che ai Sardi fosse vietata la dimora in esso; solamente in conseguenza di avvenimenti che si verificarono successivamente fu ripristinato nei confronti dei Sardi il divieto – già imposto dai Pisani – di vivere nella cittadella»; cfr. Francesco ARTIZZU, «Le condizioni della donna nelle catalane ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari del secolo XIV», in *Ricerche sulla storia e le istituzioni della Sardegna medievale*, Roma 1983, p. 63 (l'articolo occupa le pp. 61-87).

¹⁴ M. PINNA, *Le Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari* cit., p. XVI.

¹⁵ F. ARTIZZU, «Le condizioni della donna nelle catalane ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari del secolo XIV» cit., p. 63.

¹⁶ Per quel che concerne le edizioni di tutti gli statuti, brevi e ordinanze del Regno di Sardegna, rinviamo a Maria Giuseppina MELONI, «Gli statuti cittadini della Sardegna medioevale. Fonti e bibliografia», conferenza pronunciata nell'ambito del Seminario «Gli statuti del Regno di Valenza e del Regno di Sardegna in età medioevale e moderna», organizzato dall'Istituto sui rapporti italo-iberici del CNR – Università di Valencia (Cagliari, 14-16 ottobre 1999), successivamente raccolta in «Archivio Sardo», nuova serie, num. 2 (2001, numero monografico: *Sardegna e Spagna. Città e territorio tra medioevo ed età moderna*).

¹⁷ D'ora in poi faremo riferimento a queste *Ordinacions* rimandando alla nostra trascrizione, con traduzione italiana a cura di Walter Tomasi, apparsa nel num. 2 di «Insula. Quaderno di cultura sarda», dicembre 2007, pp. 19-80: Joan ARMANGUÉ, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*..

52. *Degli ebrei*. Inoltre, ordinarono che nessun ebreo o ebrea osi o ardisca lavorare pubblicamente in Castello di Cagliari di domenica, né in altra festa di precetto, a meno che non lo faccia dentro la propria casa, [sotto] pena di 10 soldi per ogni volta.

53. *De jueus que aporten roda*. Ítem, que tot juheu dega en la sobirana vestadura portar roda davant lo pits d'altra drap de què no sia la dita vestadura, de gran de I tornès¹⁸ d'argent, sens la qual roda no gos anar per lo dit Castell, sots pena de XX sous per cascuna vegada.

53. *Degli ebrei che portino la rotella*. Inoltre, che ogni ebreo nella veste esterna sul petto debba portare una rotella di stoffa diversa da quella della suddetta veste, di grandezza pari ad un tornese d'argento, senza la quale rotella non osi transitare per il suddetto Castello, sotto pena di 20 soldi per ogni volta.

54. *Dels jueus*. Ítem, que tot juheu e tot sarrahín se dega ajonolar com Nostro Senyor hirà per vila [o que] s'amach. E qui contraffarà, si juheu serà pagarà per pena cada vegada [XX] sous; e si sarrahín serà, seran-li XXV açots.

54. *Degli ebrei*. Inoltre, che ogni ebreo e ogni saraceno si debba inginocchiare o sottrarsi alla vista quando Nostro Signore passerà per la città. E chi contravverrà, se sarà ebreo per ogni volta pagherà 20 soldi; e se sarà saraceno, ci saranno per lui 25 frustate.

Troviamo altri due riferimenti agli ebrei cagliaritari in queste *Ordinanze*, una delle quali non presenta un interesse specifico. Si tratta della seguente disposizione:

107. *Qui prestarà a esclaus*. Ítem, que alguna persona cristiana, ço és a:ssaber ne jueu ne d'altre ley, no gos ne presumesque prestar sobre penyora a'lgun sclau o esclava o catiu d'altre, ne encara a'lcun macip o servicial o macipa qui estia ab altre. E qui contrafarà perdrà ço que prestat aurà e la penyora que reebuda n'aurà; e no res menys pagarà per pena cada vegada XX sous, sens tota remissió e mercè.

107. *Chi farà un prestito a schiavi*. Inoltre, che nessuna persona cristiana, s'intende cioè né ebreo né d'altra Legge, osi o ardisca fare un prestito con pegno in cambio ad alcuno schiavo o schiava o prigioniero altrui, né ancora ad alcun servo o famiglia o serva che si trovi con altri. E chi contravverrà, perderà ciò che avrà prestatato e il pegno che ne avrà ricevuto; e inoltre, per ogni volta pagherà per pena 20 soldi, senza alcuna remissione e indulgenza.

L'ultimo riferimento, invece, ci sembra fondamentale, visto che dimostra da un lato che si era consolidata la *jueria* nella città di Cagliari nel 1346; e dall'altro lato che gli ebrei erano oggetto di vessazioni molto frequenti anche in altri luoghi:

124. Ara ojats què mana l'onrat en Ffrancesch des Corral, sotsveguer de Castell de Càler, a tothom e a tota persona de qualche condició sia, que no gos gitar, metre ne fer algunes legures ho sutzures en unes cases dels hereus d'en Bertran ça Vayll sa ennera, ne en la plaça d'aquells, les quals són en Castell de Càller en la jueria.

¹⁸ *tornès*: PINNA, «cornes», che traduce con «coronato».

124. Ora udite che cosa ordina l'onorato Francesco des Corral, sottovegliere di Castello di Cagliari, a ciascuno e ad ogni persona di qualunque condizione sia, che non osi gettare, mettere né fare brutture o sozzure nelle case che furono degli eredi di Bertran ça Vayll, né nella loro piazza, le quali si trovano in Castello di Cagliari, nel ghetto ebraico.

Vogliamo ricordare che imbrattare le porte del ghetto era una norma di condotta frequente tra certi cristiani, fino al punto che si giunse ad estremi alquanto grotteschi come quello descritto da Jaume Riera, il quale dettagliatamente ci ricorda il processo che seguì il ritrovamento di un bimbo morto tra i banchi di una macelleria nei pressi della porta del ghetto di Barcellona; atto offensivo che occorre mettere in relazione con un comportamento macabro e criminale (quel bimbo morto era stato precedentemente disseppellito) d'origine cristiana, contro i pregiudizi che vi vorrebbero vedere una falsa tendenza infanticida tra gli ebrei del ghetto di Barcellona.¹⁹

Una volta insediatisi a Cagliari, i Catalano-aragonesi non hanno ancora organizzato correttamente l'apparato amministrativo e non contano, per quel che ora ci interessa, su un modello standard – in ferro ed esposto nella corte della vicaria, come avverrà alla fine del secolo –²⁰ che serva come riferimento per le misure del segno distintivo di tela che gli ebrei della città devono portare sulla parte esterna dei loro vestiti; pertanto, nelle *Ordinanze* si vedono obbligati ad esprimersi con approssimativo metodo comparativo che, nella trascrizione di Michele Pinna, risulta così: la rotella di tela sarà «de gran de I cornes d'argent»;²¹ nella trascrizione di Cecilia Tasca sarà «de gran de .I. tornes d'argent».²² Tasca non traduce il testo; Pinna, al contrario, propone la seguente lettura nella traduzione italiana: «della grandezza di un coronato d'argento». Il legislatore, però, si riferiva ad «I tornès d'argent», vale a dire, 'un tornese', nome di una moneta appunto di argento coniata a Tours.²³

Il secondo e ultimo commento legato a problemi di trascrizione o traduzione è d'interesse maggiore, perché influisce direttamente sull'apparato onomastico

¹⁹ J. RIERA, «Jueus de Barcelona. Any 1301», in *Retalls de la vida dels jueus* cit., pp. 7-42.

²⁰ Nelle seconde *Ordinacions*, scritte a cavallo dei secoli XIV-XV, vi possiamo leggere: «Que tots los Jueus [...] degen portar [...] una roda de drap vermell e groch dela sentura amunt de granesa o mesura de vna de ferro qui es clauada en la cort dela vegueria»; cfr. M. PINNA, *Le Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari* cit., cap. 93, p. 140.

²¹ *Ibid.*, cap. 53, p. 32.

²² C. TASCÀ, *Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo* cit., doc. CV, p. 317.

²³ Antoni Maria ALCOVER – Francesc de B. MOLL, *Diccionari català-valencià-balear*, 10 voll., Palma di Maiorca 1926-1962, s.v.

degli ebrei stabilitisi in Sardegna alla metà del secolo XIV. In effetti, nella già citata disposizione nella quale si proibiva di «gettare, mettere o fare brutture o sozzure» nel ghetto (e ora, mettendo momentaneamente da parte il rigore accademico, forse varrebbe la pena soffermarsi a valutare il significato dell'espressione «fare sozzure», atto molto più offensivo rispetto a quello di «gettare brutture»); in questa disposizione, quindi, il Pinna legge nel seguente modo il nome dei proprietari degli immobili: «unes cases dels hereus den bertran çauayll saenrera» e traduce così: «Bertrando Çavaill Saenrera»;²⁴ Cecilia Tasca trascrive: «unes cases dels hereus d.en Bertran Canayll Saenrram» e, in effetti, questo è il nome («Bertran Canayll») che troviamo nell'indice onomastico.²⁵ Si tratta, però, degli eredi di Bertran Çà Vall, o Savall se preferiamo, individuo già menzionato nei libri del *Repartment* pubblicati da Rafael Conde, il quale lo inserisce con la forma «Bertran Savall» nel suo indice onomastico.²⁶ Il preteso secondo cognome, «Saenrera» secondo la lettura di Pinna, e «Saenrram» secondo quella più fantasiosa di Tasca, in realtà corrisponde alla locuzione avverbiale normalmente scritta «ça enrera», vale a dire, 'tempo addietro',²⁷ frequente nei libri del *Repartment* e in molti altri documenti contemporanei. In conclusione, l'ordinanza 124 proibiva d'insozzare le case che tempo addietro erano appartenute agli eredi di Bertran Savall.

Iniziando ora a trattare gli aspetti etnici presenti nelle *Ordinanze*, dobbiamo dire, in primo luogo, che Catalani, Valenzani e Maiorchini sono considerati semplicemente «Catalani», giuridicamente equiparati agli Aragonesi e chiaramente differenziati dai Sardi e da altri individui «d'estranya nació», 'di Strane Nazioni'. Al di fuori delle abituali eccezioni del periodo, nel quale era possibile acquisire diritti di cittadinanza, temporaneamente o perpetuamente, in cambio dei servizi prestati, oppure tramite l'acquisto di esenzioni, dobbiamo considerare che gli ebrei di Cagliari entrano sistematicamente nella categoria dei Catalani (Catalani, Valenzani o Maiorchini) o Aragonesi. Ciò non significa, naturalmente, che abbiano i medesimi diritti, come ci fa notare benissimo un capitolo delle seconde *Ordinanze* (redatte tra il 1395 e il 1422), secondo il quale gli ebrei erano suscettibili di subire la pena di morte con le stesse modalità umilianti e sanguinarie destinate agli schiavi, contrariamente alla morte rapida dei cristiani: in effetti, chi aiutava a fuggire «sarraf, grech o grega, batiat o batiada», dove-

²⁴ M. PINNA, *Le Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari* cit., cap. 124, pp. 64-65.

²⁵ Cfr. C. TASCA, *Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo* cit., doc. CX, p. 320, e l'indice onomastico, p. 746.

²⁶ R. CONDE – A.M. ARAGÓ, *Castell de Càller* cit., p. 251.

²⁷ A.M. ALCOVER – F. de B. MOLL, *Diccionari català-valencià-balear* cit., s.v. «ça».

va morire impiccato se era cristiano; se era schiavo o ebreo, moriva strascicato per le vie della città.²⁸ Ma ciò non toglie, ripetiamo, che gli ebrei cagliaritani debbano rientrare, da un punto di vista linguistico e in relazione con le loro origini native, tra gli elementi catalani e aragonesi che popolavano la città. Può essere utile ricordare, in questo senso, che in uno dei processi pubblicati da Jaume Riera vi figura un ebreo di Besalú che non parla ebraico, vale a dire, un «homo qui ignorat literas ebraycas», fenomeno che, con altri indizi, induce l'eminente studioso a concludere che gli ebrei non solo non vivevano isolati, ma anche che la documentazione a nostra disposizione non dimostra che usassero una lingua propria.²⁹

Ma ora è arrivato il momento di interpretare da un punto di vista diverso – soggettivo, di fronte alla sistematica documentazione storiografica e alla freddezza analitica della filologia – i tre capitoli relativi agli ebrei delle *Ordinanze* oggetto del nostro studio. Perciò, dobbiamo tenere in conto che non si tratta d'un codice rigidamente strutturato, unitario, ma di una raccolta di bandi. Questa origine eterogenea del testo, la sua diluizione cronologica, la sua oralità («Ora udite per ordine del veghiere...»), hanno lasciato una traccia evidente nella redazione definitiva del 1347, anno nel quale i consiglieri si limitano ad accumulare disposizioni pubblicate nella città tra gli anni 1326-1347. Grazie ad alcuni riferimenti cronologici interni, dobbiamo dedurre che il nucleo di ordinanze relative agli ebrei corrisponde ad un pregone promulgato prima del 23 aprile 1346. In effetti, alla fine dei capitoli 27-96 leggiamo la seguente nota: «Die lune intitulata IIII^o idus aprilis anno Domini MCCCXLVI. Dominicus de Bolea, preco publicus et iuratus Castri Callari, retulit se inter diversas vices diebus pluribus non feriatas, de mandato nobilis viri domini Bertrandi de Castelleto vicarii Castri Callari, preconitzasse ac voce preconia per dictum Castrum Callari ac eius appendicia more solito in similibus publicasse omnia statuta, ordinaciones seu capitula supra dicta per consiliarios et probos homines dicti Castri edita sive facta, in locis videlicet et compitis assuetis». Ebbene, se la città di Cagliari, fin dai primi momenti della dominazione catalana, contava già su ordinanze chiare, vale a dire sul medesimo corpus giuridico della città di Barcellona ribadito per la nuova colonia, per quale motivo occorreva ripetere ordinanze contemplate a sufficienza nel codice in vigore? In conclusione, che gli ebrei dovessero mostrare un distintivo, che non dovessero lavorare la domenica e che si dovessero inginocchiare al passaggio del viatico o delle processio-

²⁸ M. PINNA, *Le Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari* cit., Testo II, cap. 68.

²⁹ J. RIERA, «Jueus de Besalú. Any 1325», in *Retalls de la vida dels jueus* cit., p. 90 ss.

ni, era più che evidente ed era già previsto dalla legge. L'insistenza può soltanto avere relazione con uno dei seguenti quattro fattori, che troviamo alla base dello spirito delle *Ordinanze* di cui ci occupiamo.

1. Occorreva adattare alla città di Cagliari delle *Ordinanze* inizialmente pensate per un'altra città. In effetti, la topografia propria di Castello di Cagliari, la toponomastica, i riferimenti ai fenomeni urbanistici propri dovevano sostituire nelle *Ordinanze* locali le formule che non avrebbero avuto senso in una città diversa da quella di Barcellona. Possiamo fare un esempio abbastanza chiaro:

86. Ítem, que alcun acunçador de cuyram o altra qualsevol persona no gos gitar murta, fems ne altra sutzura dins los murs de la Lapola, en mar ne en terra ne encara en altra part, sinó fora lo pal qui fora lo mur de la dita Lapola és fermat.

86. Inoltre, che nessun conciatore di corame né qualsiasi altra persona osi gettare escrementi, letame o altra sozzura dentro le mura della Lapola, in mare o in terra né in altro luogo ancora, se non oltre il palo che è infisso fuori del muro della suddetta Lapola.

Com'è naturale, però, i capitoli relativi agli ebrei di Cagliari non rientrano in questa categoria. Eccetto la proibizione di imbrattare le «case che furono degli eredi di Bertran ça Vayll», argomento sul quale abbiamo già parlato a sufficienza, gli altri tre capitoli si limitano a prescrivere norme di condotta previste in tutti i Paesi Catalani.

2. Occorreva proibire ciò che la gente aveva la tendenza di fare. In questo senso, le *Ordinanze* sono uno straordinario documento di interesse etnografico che ci avvicina a quella povera gente che doveva mettere da parte i dadi per dedicarsi alle tavole, che di notte non doveva dimenticare i remi dentro le barche in modo tale che non potessero fuggire gli schiavi saraceni (i quali, a differenza degli ebrei, non pagavano multe, ma venivano frustati), che doveva spazzare le strade in un certo modo e non in un altro... Altrimenti non comprenderemo il significato della seguente ordinanza.

48. *De no tocar sart ni sarda irosament.* Ítem, que alcuna persona no gos ne presomesque ferir ne tocar irosament ne alcuna injúria de fet a alcun sart o sarda ne altra persona d'estranya nació qui venga en Castell de Càller, ne tocar o pendre coses lurs sens lur voluntat.

48. *Di non aggredire sardo o sarda.* Inoltre, che nessuna persona osi o ardisca ferire o aggredire né commettere alcun affronto nei confronti di alcun sardo o sarda né di altra persona di strane nazioni che venga in Castello di Cagliari, né toccarne o prenderne le cose senza il loro consenso.

Da una parte si diffonde un'ordinanza che non poteva essere prevista a Barcellona, città dove non entravano o uscivano Sardi; e insieme veniamo in-

formati che i cittadini di Castello di Cagliari avevano senza dubbio la tendenza a trattare i Sardi in modo umiliante. È possibile che in una città di frontiera, com'era allora Cagliari, i costumi si rilassassero fino a tal punto che occorresse ripetere ordinanze abbastanza chiare, come per esempio non bestemmiare, non offendere, non giocare a dadi... Però dubitiamo che gli ebrei, con privilegi e carte reali che li proteggevano, ma anche con una manifesta ostilità da parte della popolazione civile, s'arrischiassero ad ostentare la loro diversità, e addirittura a provocare la comunità restando indifferenti «quando Nostro Signore passerà per la città». Ne andava della loro vita, per dirla semplicemente, motivo per il quale siamo convinti che non poteva essere questo il presupposto delle nostre tre disposizioni.

3. Occorreva conferire organicità ad una serie di disposizioni inorganiche. In effetti, tra il 1326 e il 1347 si era diffuso un ampio seguito di «statuta, ordinationes seu capitula», proprio come leggiamo più su, che era necessario riordinare per questioni di comodità amministrativa. Inoltre, non sarà del tutto fuori luogo se ora riportiamo un'informazione che ci siamo riservati per questo momento: alcune ordinanze relative agli ebrei erano state annullate per istanze superiori. Il re Alfonso il Benigno, per esempio, aveva revocato il 18 agosto del 1335 alcune ordinanze dei consiglieri di Castello di Cagliari relative all'usura e alla proibizione indirizzata ai cristiani di acquistare carne dagli ebrei;³⁰ il 7 aprile del 1346 (e siamo molto vicini al bando che studiamo) Pietro il Cerimonioso avverte i consiglieri di Cagliari che non possono obbligare gli ebrei, proprio come avevano fatto in precedenza, a trasferire la loro residenza fuori dal ghetto originario.³¹ Pertanto, occorreva mettere ordine a ciò che era vigente, eliminare ciò che era stato revocato e, in conclusione, dare organicità a ciò che sarebbe il nucleo delle eterogenee *Ordinanze* che con gli anni si sarebbero accumulate. In effetti, le seconde *Ordinanze*, oltre a raccogliere le tre disposizioni che ora studiamo (II, 91, 93, 95), ne aggiungono altre quattro riferite agli ebrei, di carattere generale (II, 92, 94, 96, 97), oltre ad un'ampia serie di disposizioni relative ai costumi e vestiti delle donne ebraiche (II, 40, 196-203). I tre capitoli delle prime *Ordinanze*, pertanto, potrebbero essere ritagli antiebraici non revocati dal re, che al di fuori di un contesto più generale ci sembrano di contenuto elementare.

4. Ciò non toglie, però, che si possa proporre una quarta interpretazione sull'intenzione di queste disposizioni. Le considerazioni che abbiamo appena esposto hanno senso se analizziamo le *Ordinanze* nel loro insieme, così come lo

³⁰ C. TASCÀ, *Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo* cit., doc. XXIX, pp. 275-276.

³¹ *Ibid.*, doc. CCII, pp. 314-315.

conosciamo attualmente. Ebbene, che senso potrebbe avere non riunire un'ampia serie di bandi per comodità amministrativa, ma promulgare *quel* bando? Proendiamo per questa quarta possibilità di lettura, che ha dato il titolo alla presente comunicazione: i cristiani avevano necessità di *confirmare* la differenza. Il contenuto delle disposizioni era più che evidente, si riferiva a tre pratiche ovunque consolidate, vi erano poche possibilità che si facesse un'eccezione, perfino in una terra di frontiera dove i cristiani si dedicavano – impunemente, occorre supporre – a gettare spazzatura e altri scarti nelle porte delle case degli ebrei. I cristiani, tanto i ricchi quanto i poveri di spirito, dovevano proiettare verso l'elemento ebraico la causa dell'eterna infelicità e ribadire pubblicamente a se stessi che la riconoscevano, che la controllavano, che continuavano a mantenerla segregata per proteggersene e piegarla davanti alla forza della fede dominante: «Che ogni ebreo e ogni saraceno si debba inginocchiare o sottrarsi alla vista quando Nostro Signore passerà per la città».